

Registro Generale n. 1056/2023

pubblicata il 05/06/2023

Reg. del Settore n. 76 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 1 - PERSONALE CONTR.GEST. EFF.AMMINIST.
UNIVER. RICERCA POL. TRASP. PART.

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione per rimborso spese legali in favore della dipendente comunale "OMISSIS" per conclusione procedimento penale RGNR 4064/2020 - Proc. N. 331/2021 RG GIP.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1056/2023

pubblicata il 05/06/2023

Reg. del Settore n. 76 / 2023

**Settore 1 - PERSONALE CONTR.GEST. EFF.AMMINIST. UNIVER.
RICERCA POL. TRASP. PART.**

Matilde Fittante

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione per rimborso spese legali in favore della dipendente comunale "OMISSIS" per conclusione procedimento penale RGNR 4064/2020 - Proc. N. 331/2021 RG GIP.

Il Direttore di Settore

Visti

- l'art. 28 del CCNL 14.09.2000 – che recepisce il sistema già delineato dell'art. 67 del D.P.R. 268/1987 – secondo cui l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'affidamento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere e difesa, sia dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”;
- l' Art. 59 “Patrocinio legale” del CCNL del 16/11/2022 che sostituisce e disapplica il citato art. 28 e statuisce: 1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente. 2. Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall' Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito di un procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare

inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico”;

Tenuto conto che l'assunzione a carico dell'Ente dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente non è diritto soggettivo assoluto da tutelare automaticamente difatti, la Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, con parere n. 804/PAR/2010 del 19 luglio 2010, chiarendo che va escluso ogni automatismo nell'accollo delle spese legali da parte dell'ente, ha esplicitato i presupposti che l'ente deve valutare al fine di procedere o meno all'accollo delle stesse:

- la norma fa espresso riferimento alla tutela dei diritti e degli interessi propri dell'Ente, per cui l'Ente medesimo deve valutare che sussista una diretta connessione tra il contenzioso processuale e l'ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente;
- il gradimento dell'ente sulla scelta del difensore a cui affidare l'incarico fiduciario del legale. Va tuttavia segnalata la sentenza n. 787/2012 della Sezione Puglia che evidenzia le significative oscillazioni in giurisprudenza (ex plurimis, per la rimborsabilità ex post perché il diritto di difesa non può subire limitazione alcuna, TAR Abruzzo, Pescara, 7 marzo 1997, nr. 108, Tar Venezia, 1505 del 05.10.1999, nonché, Corte conti, sez. controllo Veneto, pareri 184 e 285/2012) – in particolare la Corte dei Conti sez. Veneto con il parere n. 184/2012 specifica che “il Comune è tenuto a rimborsare le spese legali effettivamente sostenute dal dipendente nel giudizio poiché il principio del diritto alla difesa non può subire alcuna limitazione (T.A.R. Veneto n. 1505 del 5 ottobre 1999), sempre a condizione che il giudizio si sia concluso con una sentenza favorevole all'amministratore locale e tale "diritto al rimborso delle spese sostenute in un giudizio penale, non può essere escluso dalla circostanza che il Comune non abbia previamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato”. Ed ancora il principio del diritto alla difesa (peraltro costituzionalmente garantito) - che non può subire limitazione alcuna - induce a ritenere che il gradimento comune da parte dell'imputato e dell'Amministrazione va riferito certamente alla scelta e alla nomina comune di un difensore, ma non anche all'ipotesi del rimborso ex post delle spese sostenute dall'amministratore o dal dipendente;
- l'assenza di un conflitto di interessi;
- la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione con formula piena o cd. liberatoria, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione (Corte dei Conti Lombardia 86/2012/PAR);

Richiamata la Deliberazione n. 82/2018 Corte dei Conti sez. Veneto, secondo cui la rimborsabilità delle spese legali per gli amministratori e i dipendenti degli enti locali costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per l'esecuzione dell'incarico ricevuto;

Vista altresì la deliberazione n. 311/2012/Par, con cui la Sez. di Controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, ha ritenuto che tale spesa non sia riconducibile ad alcuna delle tipologie dei “debiti fuori Bilancio”, di cui al comma 1 dell'art. 194 del T.U.E.L. 267/00, escludendo in particolare la riconducibilità della fattispecie all'ipotesi derivante da sentenza esecutiva - comma 1, lettera a) dell'art. 194 del T.U. EE.LL. 267/00 – non riversandosi in alcun obbligo giuridico di pagare derivante da sentenza esecutiva di condanna, pertanto la procedura da seguire è quella del procedimento di spesa ordinario, previsto dagli artt. 182-185 e 191 del T.U. EE.LL. 267/00;

Considerato che

- la dipendente ... omissis ... con nota Id. flusso n. 2108 del 19.03.2021, acquisita al prot. del Settore Personale con id. flusso n. 825 del 22/03/2021, ha presentato istanza di patrocinio

legale per il procedimento penale 4064/2020 RG NR Proc. 331/2021 RG GIP indicando il legale di gradimento;

- con successiva nota la dipendente ... *omissis* ... ha sostituito il legale di fiducia con altro professionista di fiducia, Avv. Francesco Tenuta del foro di Cosenza, presentando anche un preventivo dell'onorario per il comune gradimento;
- l'Avvocatura comunale, interpellata dall'ufficio personale in merito all'accogliibilità della richiesta della dipendente, con nota Id. flusso n. 689/2021, acquisita al protocollo del Settore Personale con Id. flusso 1385/2021 ha comunicato il diritto al gratuito patrocinio trattandosi di fatti ricollegabili all'esercizio delle funzioni e ha ritenuto congrua l'ipotesi di parcella inviata in quanto rientrante nei minimi tariffari;

Dato atto che per incapienza dello stanziamento di bilancio non è stato assunto l'impegno di spesa nell'anno 2021;

Vista la nota trasmessa dal legale di fiducia della dipendente datata 9 giugno 2022 con la quale, tra l'altro, trasmette il decreto di archiviazione emesso dal GIP presso il Tribunale di Cosenza in data 04/2/2022;

Vista la successiva nota pec del 15 marzo 2023, acquisita al prot. di Settore Id. flusso n. 1018/2023, con la quale l'Avv. Tenuta Francesco ha dichiarato di aver ricevuto dalla propria assistita ... *omissis* ... la somma di € 2.314,26 a mezzo assegno bancarion. ... *omissis* ... in data 16/2/2023, quale integrale pagamento delle spettanze professionali per il procedimento penale 4064/2021 rilasciando piena quietanza in merito;

Dato atto che il rispetto dei vigenti parametri forensi, per il procedimento penale concluso in fase GIP è stato preventivamente valutato congruo dall'avvocatura comunale (€ 1.935,00 oltre spese generali 15% e CPA);

Atteso che in materia di rimborsabilità delle spese legali, nei procedimenti giudiziari conclusi con archiviazione in fase istruttoria, è stato ormai superato il restrittivo orientamento secondo cui il diritto al rimborso spetterebbe soltanto a fronte di una pronuncia di merito, riconoscendolo anche nell'ipotesi in cui il procedimento si concluda con un provvedimento di archiviazione (da ultimo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 189/2020, richiamando giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, secondo cui l'apparato normativo risponde a un interesse generale, quello di sollevare i funzionari pubblici che abbiano agito in nome, per conto e nell'interesse dell'amministrazione dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento delle loro attività istituzionali, ha precisato che "La realizzazione delle finalità sopra evidenziate può avvenire attraverso il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute nell'ambito del giudizio di accertamento della responsabilità, ma ciò non esclude che le stesse possano essere perseguite anche mediante l'estensione del rimborso a oneri economici affrontati in fasi procedurali distinte dal giudizio, ovvero in giudizi definiti per questioni preliminari o pregiudiziali. È quanto prevede la disposizione censurata, che riconosce il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti provinciali per la difesa «nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili», nonché «nei casi in cui è stata disposta l'archiviazione»); anche il Legislatore è intervenuto in materia, ammettendo la rimborsabilità delle spese legali, sostenute dagli amministratori locali eventualmente coinvolti in processi civili, amministrativi e penali, sia nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, purché ricorrano determinati presupposti (art. 86, comma 5, TUEL, come modificato dall'art. 7-bis, comma 1, d.l. 78/2015, convertito in legge 125/2015);

Ritenuto, pertanto doveroso procedere a rimborsare alla dipendente le spese legali sostenute nel limite dei minimi tariffati vigenti previsti dalle tabelle allegate al Decreto Ministeriale 55/2014, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, con assunzione diretta dell'onere di difesa da parte dell'Amministrazione comunale;

Ribadito di dover procedere al rimborso delle somme dal dipendente corrisposte per l'attività difensiva svolta poiché sussistono tutti i presupposti ex lege previsti;

Visti:

il D.Lgs. 267/2000;
il DPR 268/1987;
il D. Lgs. 174/2016,
il D.M. 55/2014;

Visto il bilancio di previsione 2022/2024, approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 18.10.2022;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 183, comma 7**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di impegnare a titolo di rimborso spese legali sostenute dalla dipendente ... *omissis* ... nel procedimento 4064/2021 RGNR del Tribunale di Cosenza la somma complessiva di € 2.314,26, comprensiva di onorario, spese generali e CPA, come da quietanza in atti con imputazione al capitolo 245 - codice bilancio 0110103 "Spese per il patrocinio legale concesso ai dipendenti /amministratori", competenza 2023 del bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione di CC n. 31/2022;
3. di liquidare, in favore della dipendente ...OMISSIS... la somma pari a € 2.314,26 a titolo di rimborso spese legali per il procedimento penale 4064/2021 con pagamento sulla prima mensilità stipendiale utile;
4. di trasmettere il presente atto, al settore 13° per il seguito di competenza;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - DATI ANAGRAFICI
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - istanza
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - parere avvocatura
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - Pec Avv. Tenuta

Cosenza 30/05/2023

Il Direttore di Settore

Matilde Fittante

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Cosenza 01/06/2023

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Francesco Giovinazzo
